

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen käräjäoikeus (Finlandia) il 28 febbraio 2006 — Sari Kiiski/Tampereen kaupunki

(Causa C-116/06)

(2006/C 121/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Tampereen käräjäoikeus (Finlandia).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sari Kiiski.

Convenuta: Tampereen kaupunki.

Questioni pregiudiziali

1) Se sussista una discriminazione diretta o indiretta, contraria all'art. 2 della direttiva 76/207/CE⁽¹⁾ sulla parità di trattamento come modificata dalla direttiva 2002/73⁽²⁾, qualora un datore di lavoro rifiuti di cambiare la data del congedo parentale per l'educazione dei figli accordato ad una lavoratrice o di sospenderlo a causa di una nuova gravidanza di cui la lavoratrice è venuta a conoscenza prima dell'inizio del congedo parentale, poggiando sull'interpretazione consolidata di disposizioni nazionali a norma delle quali una nuova gravidanza non è in linea generale un motivo imprevedibile e giustificato sulla cui base possono essere cambiate la data e la durata del congedo parentale.

2) Se un datore di lavoro possa giustificare la sua condotta, che è descritta al punto 1) e costituisce eventualmente una discriminazione indiretta, in modo sufficiente con riferimento alla menzionata direttiva, nel senso che la modifica dell'organizzazione del lavoro degli insegnanti e la continuità dell'insegnamento implicherebbero i problemi abituali, ma non seri impedimenti o che il datore di lavoro dovrebbe a norma delle disposizioni nazionali indennizzare la perdita di salario causata al supplente dell'insegnante che si trovi in congedo parentale se l'insegnante già in congedo parentale ritornasse al proprio lavoro durante il medesimo.

3) Se sia applicabile la direttiva 92/85/CEE⁽³⁾ sulla protezione delle lavoratrici gestanti e di altre determinate lavoratrici e, in caso di applicabilità della suddetta direttiva, se la condotta del datore di lavoro descritta al punto 1) contrasti con gli artt. 8 e 11 di codesta direttiva allorché la lavoratrice, proseguendo il suo congedo parentale, perda la possibilità di fruire dei benefici salariali del congedo di maternità fondati sul rapporto di servizio.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, del 14 febbraio 1976, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, del 5 ottobre 2005, pag. 15).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, del 28 novembre 1992, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 febbraio 2006 — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia Entrate Ufficio Roma 6

(Causa C-118/06)

(2006/C 121/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Diagram APS Applicazioni Prodotti Software.

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Roma 6.

Questioni pregiudiziali

La Commissione Tributaria provinciale di Roma pone alla Corte di Giustizia il seguente quesito:

«se l'art. 33 della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ (così come modificato dalla direttiva 91/680/CEE ⁽²⁾) debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi».

⁽¹⁾ GU L 145, 13/06/1977 p. 1

⁽²⁾ GU L 376, 31/12/1991 p. 1

Ricorso presentato il 15 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-141/06)

(2006/C 121/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e J.R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE ⁽¹⁾, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE ⁽²⁾ del Consiglio e le direttive 97/7/CE ⁽³⁾ e 98/27/CE ⁽⁴⁾, o, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 9 ottobre 2004.

⁽¹⁾ GU L 271, pag. 16

⁽²⁾ GU L 330, pag. 50

⁽³⁾ GU L 144, pag. 19

⁽⁴⁾ GU L 166, pag. 51

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg il 17 marzo 2006 — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH

(Causa C-143/06)

(2006/C 121/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg.

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke.

Convenuto: Juers Pharma Import-Export GmbH.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione di cui all'art. 86, n. 2, terzo trattino, della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾, vada interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consideri pubblicità vietata per l'importazione di medicinali l'invio degli elenchi dei prezzi di medicinali alle farmacie qualora e nella misura in cui si tratti di medicinali non autorizzati nello Stato membro interessato ma possano, in casi particolari, esservi importati da altri Stati membri dell'Unione nonché da paesi terzi.
- 2) Quale funzione vada attribuita alla disposizione secondo cui il titolo sulla pubblicità non riguarda i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi purché non vi figurino informazioni relative ai medicinali, quando in tal modo non viene definito tassativamente l'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative alla pubblicità di medicinali.

⁽¹⁾ GU L 311, pag. 67.